

REP. N. 3753/2019

PROF. N. 316375

3/09/2019

**ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
VERONA E L'OSPEDALE PEDERZOLI - CASA DI CURA
PRIVATA S.P.A. DI PESCHIERA DEL GARDA**

TRA

l'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede in Verona, Via dell'Artigliere, n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, rappresentata dal Rettore Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano il 14 maggio 1953, in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019

E

l'Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata S.p.A. (di seguito denominata Casa di Cura), presidio ospedaliero della Ulss n. 9 Scaligera, con sede in Via Monte Baldo 24, Peschiera (VR), Codice Fiscale/Partita IVA n. 00233020239, rappresentata dal Rag. Giuseppe Puntin in qualità di Amministratore Delegato, nato a S. Ambrogio di Valpolicella (VR) il 23 agosto del 1940.

PREMESSO CHE

1. l'Università di Verona persegue la ricerca in campo medico attraverso le strutture dipartimentali proprie e quelle integrate nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata valorizzando forme di innovazione nelle metodologie di ricerca e nelle modalità organizzative con cui essa è espletata;
2. la ricerca è fonte di razionalizzazione della spesa e di miglioramento della resa assistenziale, nonché un potente strumento di motivazione del personale, in grado di stimolare l'efficienza del sistema attraverso il miglioramento dell'organizzazione e la continua interazione delle diverse figure professionali coinvolte;
3. la ricerca garantisce un aggiornamento continuo e facilita l'introduzione di innovazioni anche tecnologiche da mettere a disposizione dei pazienti, traducendosi, quindi, anche in una fonte di richiamo per i pazienti;
4. la Casa di Cura Pederzoli è stata riconosciuta con Delibera della Giunta regionale del Veneto n° 860 del 27.02.1987, Presidio Ospedaliero ai sensi del II° comma dell'art. 43 della legge 833/78 e svolge quindi un ruolo essenziale, riconosciuto dalla Programmazione Sanitaria regionale, per la tutela della salute e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e della specialistica ambulatoriale per la popolazione del bacino territoriale di afferenza;
5. la Casa di Cura in virtù dell'elevata qualificazione clinica ed assistenziale dei suoi servizi, esercita, in modo particolare in alcuni ambiti specialistici ad elevata complessità, una forte attrazione di pazienti provenienti da altre ULSS della Regione e da altre Regioni;

6. la Casa di Cura è collocata territorialmente tra Veneto, Lombardia e Trentino e la collaborazione fungerebbe da forte stimolo per i rapporti tra l'Università e le strutture sanitarie del territorio;
7. in data 27 dicembre 2012 l'Università di Verona e la Casa di Cura hanno stipulato un accordo quadro di collaborazione e tre accordi attuativi del medesimo, con successivo rinnovo per il triennio 2016-2018, per la realizzazione di progetti comuni, di natura scientifica e formativa, finalizzati ad implementare, nell'ambito delle intese con la Regione Veneto e della normativa vigente in materia di formazione specialistica, la qualità della ricerca ed il livello delle attività professionali erogabili in ambiti specialistici di elevata complessità;
8. a fronte dell'intervenuta scadenza convenzionale del 31 dicembre 2018 la Casa di Cura Pederzoli ha chiesto di poter interagire positivamente con l'Università di Verona in continuità con l'attività svolta, sulla base dei menzionati atti, attraverso la stipula di un nuovo accordo quadro;
9. l'Università ha proposto di rinnovare la collaborazione con la Casa di Cura per il quinquennio 2019-2024, attraverso una convenzione che sia, al contempo, occasione di sviluppo dei propri fini di formazione e di ricerca di alto livello e strumento d'innovazione nell'ambito dei rapporti pubblico-privato. Detta innovazione consiste nel porre la ricerca come guida e motore per il raggiungimento degli interessi delle parti

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Il presente accordo prevede la possibilità di affidare l'incarico di direzione di strutture complesse o semplici della Casa di Cura Pederzoli a figure universitarie individuate concordemente dal Rettore e dalla Direzione della Casa di Cura. Tali figure dovranno essere in possesso di riconosciuta competenza in ambito scientifico, assistenziale ed organizzativo, e pertanto in grado di garantire, al contempo, la crescita scientifica della struttura e la formazione di giovani mediante l'integrazione delle attività di assistenza e ricerca presso la Casa di cura. La Casa di Cura si fa carico di corrispondere all'Università sia la somma corrispondente al trattamento economico aggiuntivo per le attività assistenziali di cui all'art. 6 D.Lgs 517/99, sia, a titolo di sostegno delle finalità didattico/scientifiche dell'Università di Verona, la somma corrispondente al costo economico sostenuto dall'Università per il rapporto di dipendenza del docente. Tale somma sarà adeguata nel tempo in base alle dinamiche retributive e agli sviluppi di carriera dell'interessato.

Articolo 3

Il presente accordo prevede l'implementazione di attività di biobanking in accordo tra la Casa di Cura e l'Università di Verona come base per lo

sviluppo di attività di ricerca di comune interesse. Le attività riguarderanno la raccolta di materiali biologici e informazioni a questi associate, nonché dei dati clinico-patologici necessari.

I dati personali raccolti saranno trattati dall'Università di Verona e dalla Casa di Cura, quali contitolari del trattamento ex art. 26 del Regolamento UE 2016/679, salvo diversa indicazione, in sede di accordo attuativo, in attuazione di disposizioni normative o contrattuali.

Articolo 4

Il presente accordo prevede la possibilità di organizzazione di corsi di formazione e di addestramento professionale da parte di docenti dell'Università di Verona rivolti ai medici ed ai laureati delle professioni sanitarie della Casa di Cura Pederzoli, condotti in aula, sul campo, a distanza, mediante stage.

Articolo 5

Il presente accordo prevede la possibilità di inserire nel percorso formativo delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia e/o dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, strutture specialistiche ed assistenziali della Casa di Cura, in possesso dei requisiti e degli standard richiesti per le strutture complementari della rete formativa. Appositi atti convenzionali disciplineranno tali rapporti.

Articolo 6

Il presente accordo prevede che la Casa di Cura, per esami e consulenze riferite ad attività diagnostiche e cliniche che non sia in grado di fornire direttamente, si impegna a rivolgersi prioritariamente alla Università e alla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, a condizione che vengano garantite condizioni di efficacia, di qualità e di costo che assicurino una efficiente ed economicamente sostenibile gestione dei corrispondenti percorsi di cura.

Articolo 7

Specifici accordi attuativi saranno stipulati negli ambiti indicati agli articoli 2, 3, 4, 5 del presente Accordo Quadro tra Università di Verona e Casa di Cura Pederzoli.

In ciascun accordo attuativo dovranno essere specificati:

- i contenuti specifici del programma scientifico- formativo e le ricadute per entrambe le istituzioni;
- i soggetti che vi partecipano ed il rispettivo ruolo che vengono ad assumere nell'attuazione del programma;
- i rapporti economici;
- la durata;
- le condizioni per l'eventuale risoluzione;
- gli indicatori di verifica.

I dati personali scambiati o raccolti per la stipula del presente accordo quadro ed in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle parti nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e negli atti convenzionali attuativi dell'accordo medesimo.

Articolo 8

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, previo preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto.

Articolo 9

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo espresso previo accordo scritto tra le parti e salvo risoluzione anticipata.

Sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti e gli effetti eventualmente prodotti, secondo quanto previsto e disciplinato dal presente accordo, nelle more della stipula del medesimo.


Articolo 10

Le controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione o interpretazione del presente accordo sono devolute alla cognizione esclusiva del foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, li 2/8/2019

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE
Prof. Nicola Sartor



OSPEDALE P. PEDERZOLI
CASA DI CURA PRIVATA S.P.A
AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Giuseppe Puntin

